

## Normativa e prassi

# Ammodernamento impianti di calcio: ok alle regole del credito d'imposta

29 Maggio 2018

Il beneficio è pari al 12% dell'importo degli interventi di ristrutturazione edilizia (nel limite massimo di 25mila euro all'anno) ed è utilizzabile in compensazione con il modello F24



Pronte le regole applicative del credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici: sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, infatti, è stato pubblicato il **Dpcm 28 marzo 2018**, che detta le disposizioni procedurali relative all'agevolazione.

### L'introduzione del credito d'imposta

La legge di bilancio 2018, allo scopo di incentivare l'ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, ha introdotto un contributo, sotto forma di credito d'imposta. A tale scopo, è stato modificato l'**articolo 22**, Dlgs 9/2008 (*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*), al cui interno è stato inserito il nuovo comma *3bis* (articolo 1, **comma 352**, lettera a, legge 205/2017).

### La disciplina attuativa

Con il Dpcm pubblicato ieri sono state emanate le norme secondarie necessarie per l'attuazione del credito d'imposta.

### Beneficiari

(articolo 2)

Il credito d'imposta è riconosciuto a tutte le società e le associazioni sportive appartenenti alla:

- Lega nazionale professionisti B
- Lega calcio professionistico
- Lega nazionale dilettanti (comprese quelle che partecipano ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria)

che hanno beneficiato del meccanismo della **mutualità** (destinazione di una quota delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi della Lega di serie A) previsto dal ricordato articolo 22, Dlgs 9/2008.

### Ambito oggettivo

(articolo 3)

Per il riconoscimento del credito d'imposta, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'intervento di ammodernamento dell'impianto calcistico deve consistere in una ristrutturazione edilizia (cfr **articolo 3**, comma 1, lettera d, Dpr 380/2001)
- la ristrutturazione deve avere a oggetto gli impianti calcistici di proprietà o in regime di concessione amministrativa
- l'intervento di ristrutturazione agevolato deve essere realizzato entro il terzo periodo d'imposta successivo all'attribuzione delle risorse derivanti dalla mutualità.

La disposizione, inoltre, precisa che per impianto calcistico si intende "il terreno di gioco e tutte le volumetrie e le strutture a esso strettamente connesse e funzionali".

### Spese agevolabili

(articolo 4)

Per la fruizione del credito d'imposta, quindi, sono considerate agevolabili, ove effettivamente sostenute, le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia. Le spese si considerano "effettivamente sostenute" in base ai criteri indicati nell'**articolo 109**, Tuir (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa).

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da un'apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

### **Determinazione dell'agevolazione**

(articolo 5)

Il credito d'imposta è determinato:

- in misura pari al 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati con le risorse ricevute da ciascuna società a titolo di mutualità
- nel limite massimo di 25mila euro all'anno per ciascun beneficiario
- entro i limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti *de minimis*.

### **Aspetti procedurali**

(articolo 6)

Le società interessate, beneficiarie della mutualità, devono presentare, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione degli interventi, apposita domanda all'Ufficio per lo sport presso la presidenza del Consiglio dei ministri, comunicando l'ammontare delle somme ricevute a titolo di mutualità e gli interventi di ristrutturazione realizzati.

La domanda deve contenere:

- gli elementi identificativi della società
- il costo complessivo degli interventi di ammodernamento realizzati
- l'attestazione di effettività delle spese sostenute
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto
- la dichiarazione sostitutiva concernente il rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea sugli aiuti *de minimis*.

L'Ufficio per lo sport, entro i successivi 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per l'invio delle istanze di accesso al beneficio, dopo aver eseguito la verifica dei requisiti e della documentazione, determina la percentuale massima del credito spettante e comunica alle società calcistiche il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione (nel primo caso, viene indicato anche l'importo effettivamente spettante).

### **Utilizzo del credito d'imposta**

(articolo 7)

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante F24, da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il versamento viene scartato anche nel caso in cui l'ammontare del credito compensato eccede l'importo concesso.

L'Ufficio per lo sport, prima della comunicazione alle società beneficiarie, trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate, l'elenco delle società ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

### **Revoca e recupero del credito d'imposta**

(articolo 8)

Il credito d'imposta è revocato nei seguenti casi:

- accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti
- non veridicità della documentazione.

L'Agenzia delle entrate trasmette telematicamente all'Ufficio per lo sport l'elenco delle società che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi. Qualora la stessa Amministrazione, nell'ambito della sua ordinaria attività di controllo, accerti l'indebita fruizione (totale o parziale), del credito, ne dà comunicazione telematica all'Ufficio per lo sport, che, dopo le opportune verifiche, provvede al recupero dell'importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

di

**Gennaro Napolitano**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/ammodernamento-impianti-calcio-ok-alle-regole-del-credito>